



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

**ASSOCIATI:**

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

**COLLABORATORI:**

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 26.07.2018



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



### INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

VARIAZIONI IN TEMA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

ABROGAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER LE PRESTAZIONI SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### PREMESSA

---

AREA TEMATICA: VARIE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 il D.L. n. 87 del 12.07.2018 noto come "Decreto dignità". Il Decreto, in vigore dal 14.07.2018, dovrà essere entro 60 giorni convertito in Legge, pertanto alcune delle disposizioni in esso contenute potranno anche subire delle variazioni in sede parlamentare.

Sarà nostra cura tenervi informarti nel caso di modifiche normative rilevanti rispetto a quanto indicato nella presente circolare informativa.

### VARIAZIONI IN TEMA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

---

AREA TEMATICA: LAVORO

#### Ambito di applicazione

L'articolo 1 del D.L. 87/2018 introduce rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. Le variazioni normative riguardano:

- i contratti di lavoro stipulati successivamente al giorno 14.07.2018;
- i rinnovi e le proroghe dei contratti di lavoro aventi scadenza successiva al 14.07.2018.

#### Nuova durata dei contratti a tempo determinato

Il Decreto Dignità stabilisce che al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di norma non può essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi (anziché i 36 mesi precedentemente previsti).

Il contratto di lavoro subordinato a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente i 24 mesi, solo nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:

- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

#### Nuovi limiti alla proroga dei contratti

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere prorogati liberamente fino ad un massimo di 4 volte (invece delle 5 precedentemente previste) nei primi 12 mesi e, successivamente, entro il termine massimo di 24 mesi, solo ed esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra indicate e nel rispetto nel numero massimo di proroghe consentito.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della 5° proroga.

#### Deroga per i contratti stagionali

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Decreto i contratti di lavoro subordinato per attività stagionali, i quali possono continuare ad essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

#### Maggiorazione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

Il contributo previdenziale addizionale sui contratti a tempo determinato a carico del datore di lavoro, attualmente pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è aumentata dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo contrattuale, fino ad arrivare ad un massimo del 3,40%.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

---

*AREA TEMATICA: CONTABILITÀ*

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 3° trimestre 2018 è stata posticipata al 28.02.2019, facendola di fatto coincidere con la scadenza del 4° trimestre. Conseguentemente, nel caso di opzione per la comunicazione semestrale dei dati, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

- 30.09.2018 per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel 1° semestre 2018
- 28.02.2019 per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel 2° semestre 2018

Vi invitiamo comunque ad inviarci la documentazione per la predisposizione e l'invio delle comunicazioni con congruo anticipo in modo da poter gestire eventuali problematiche che potessero sorgere.

### ABROGAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER PRESTAZIONI SOGGETTE A RITENUTA D'ACCONTO

---

*AREA TEMATICA: CONTABILITÀ*

A seguito delle variazioni intervenute con l'art. 12 del D.L. 87/2018, vengono escluse dall'applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) tutte le prestazioni assoggettate a ritenuta d'acconto.

Conseguentemente, tutti i soggetti (professionisti, agenti, ecc.) che sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse per prestazioni effettuate nei confronti di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società controllate dagli stessi e società quotate sul Mercato di Borsa torneranno a percepire i compensi comprensivi dell'IVA addebitata in fattura.

La nuova normativa si applica per le fatture emesse a partire dal 14.07.2018.